

Stabile & Protetto

L'assicurazione globale per i fabbricati civili

Modello 81/01 - Edizione settembre 2015

Contratto di Assicurazione multigaranzia, Incendio, Responsabilità Civile, Cristalli, Danni da acqua, Assistenza

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- b) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UNIQA Assicurazioni SpA



a) Nota Informativa,
comprensiva del
glossario
(pag. I - 13)

Nota Informativa

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione	1
B. Informazioni sul contratto	1
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	9
Glossario	11

b) Condizioni di
Assicurazione
(pag. I - 22)

Condizioni di Assicurazione

Sezione I - Incendio

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione.....	1
Art. 1.2 - Eventi coperti	1
Art. 1.3 - Altri eventi coperti	1
Art. 1.4 - Delimitazioni ed esclusioni.....	2
Art. 1.5 - Condizioni Particolari ed estensioni sempre operanti	2
Art. 1.6 - Fabbricati in corso di costruzione	2
Art. 1.7 - Somma assicurata.....	2
Art. 1.8 - Obblighi in caso di sinistro	2
Art. 1.9 - Esagerazione dolosa del danno.....	3
Art. 1.10 - Procedura per la valutazione del danno.....	3
Art. 1.11 - Mandato dei periti.....	3
Art. 1.12 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	3
Art. 1.13 - Assicurazione parziale - tolleranza.....	4
Art. 1.14 - Limite massimo di indennizzo	4
Art. 1.15 - Pagamento dell'indennizzo	4

Sezione 2 - Responsabilità Civile

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione.....	5
Art. 2.2 - Fabbricati in condominio.....	5
Art. 2.3 - Fabbricati in corso di costruzione	5
Art. 2.4 - Delimitazioni ed esclusioni.....	5
Art. 2.5 - Pluralità di assicurati - Sussidiarietà	6
Art. 2.6 - Obblighi in caso di sinistro	6
Art. 2.7 - Gestione vertenze - Spese di resistenza.....	6

Sezione 3 - Cristalli

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione.....	7
Art. 3.2 - Delimitazioni ed esclusioni.....	7
Art. 3.3 - Norme operanti in caso di sinistro.....	7

Sezione 4 - Danni da acqua

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione.....	8
Art. 4.2 - Delimitazioni ed esclusioni.....	8
Art. 4.3 - Norme operanti in caso di sinistro	8

Clausole Speciali

CS - Sezione 1 - Incendio	9
CS - Sezione 2 - Responsabilità Civile	11
CS - Sezione 4 - Danni da acqua	13
CS - Comuni a tutte le Sezioni.....	14

Sezione 5 - Assistenza	
Prestazioni di Assistenza.....	15
Art. 5.1 - Interventi di emergenza sull'impianto idraulico	15
Art. 5.2 - Interventi di emergenza sull'impianto elettrico	15
Art. 5.3 - Invio di un vetraio	15
Art. 5.4 - Interventi di emergenza su serrature e strumenti similari	16
Art. 5.5 - Invio di una guardia giurata	16
Art. 5.6 - Rientro anticipato	16
Art. 5.7 - Trasferimento del contenuto dei locali.....	16
Art. 5.8 - Spese di soggiorno in albergo	17
Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni della presente sezione	18
Art. 5.9 - Prestazioni - Massimali.....	18
Art. 5.10 - Esclusioni - Delimitazioni	18
Art. 5.11 - Mancato utilizzo delle prestazioni.....	18
Art. 5.12 - Altre assicurazioni	18
Art. 5.13 - Avviso di sinistro.....	18
Art. 5.14 - Rimborso per prestazioni indebitamente ottenute	19
Art. 5.15 - Rinvio alle norme di legge	19
Art. 5.16 - Modalità per la richiesta di assistenza	19
 Norme Comuni	
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	20
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	20
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione	20
Art. 4 - Aggravamento del rischio.....	20
Art. 5 - Diminuzione del rischio	20
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro.....	20
Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	20
Art. 8 - Oneri fiscali	21
Art. 9 - Recesso per la Clausola Speciale I17 della Sezione 1 - Incendio, Garanzia Danni da acqua codice A01e Clausole Speciali A23 e A46 della Sezione 4 - Danni da acqua	21
Art. 10 - Indicizzazione adeguamento automatico.....	21
Art. 11 - Assicurazione presso diversi assicuratori.....	21
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge.....	21
 Sezione 6 - Scoperti - franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento ..	22

a) Nota Informativa

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA INCENDIO, RESPONSABILITÀ CIVILE, CRISTALLI, DANNI DA ACQUA, ASSISTENZA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono evidenziate in *grassetto corsivo* e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.uniqagroup.it.

UNIQA Assicurazioni SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità rese note sul sito internet www.uniqagroup.it, le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo e-mail valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni.

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

UNIQA Assicurazioni SpA è un'impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo UNIQA Italia, autorizzazione D. M. 5716 del 18/08/1966, iscritta all'albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00033. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UNIQA Insurance Group AG.

- Codice Fiscale/Registro Imprese di Milano n. 01416080156 - R.E.A. n. 688496.
- Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano.
- Recapito Telefonico: 02.2685831 - Sito Internet: <http://www.uniqagroup.it>, e-mail: posta@uniqagroup.it.
- Numero verde dedicato agli assicurati: 800 25 27 47.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'Impresa, sulla base dell'ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2014, dispone di un patrimonio netto pari a 239,52 milioni di Euro di cui 7,76 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 228,48 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto. L'indice di solvibilità al 31/12/2014, rappresentato come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente, è risultato pari al 1.127,53%.

B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.

Pertanto, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta.

Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 2 delle Norme Comuni delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

In caso di contratto poliennale, è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale **con preavviso di almeno 30 giorni**, purché non ricorrano i presupposti di cui all'art. 1899, 1° comma 2° periodo del Codice Civile.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Sezione 1 - Incendio

L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato in conseguenza degli eventi coperti.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti:

- incendio;
- fulmine;
- scoppio, esplosione e implosione - esclusi quelli causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili;
- onda sonica;
- rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- urto di veicoli stradali;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti;
- guasti per limitare i danni;
- guasti cagionati dai ladri;
- rimborso delle spese per rimpiazzo combustibile;
- spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro;
- mancata disponibilità del fabbricato;
- perdita documentata pigione;
- danni subiti da apparecchi di misura.

Ulteriori particolari sono descritti agli artt. 1.2 Eventi coperti e 1.3 Altri eventi coperti Sezione 1- Incendio delle Condizioni di Assicurazione.

Condizioni particolari sempre operanti:

- A) Anticipo indennizzi;
- B) Colpa grave;
- C) Rinuncia alla rivalsa.

Ulteriori particolari sono descritti all'art. 1.5 Sezione 1 - Incendio delle Condizioni di Assicurazione e nella Sezione 6 - Scoperti - franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento delle Condizioni di Assicurazione.

Le seguenti garanzie sono operanti a pagamento, solo se espressamente richiamato in polizza il relativo codice alla voce "Codici di Clausole Speciali":

Codice I17

- 01 - Eventi atmosferici;
- 02 - Intasamento di grondaie e pluviali;
- 03 - Sovraccarico di neve;
- 04 - Eventi sociopolitici;
- 05 - Ordigni esplosivi;
- 06 - Danni al mobilio domestico dei condomini o locatari;
- 07 - Danni elettrici.

Ulteriori particolari sono descritti alla voce Codice I17 CS - Sezione 1 - Incendio e nella Sezione 6 - Scoperti - franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate all'art. 1.4 Delimitazioni ed esclusioni della Sezione 1 - Incendio, che elenca i rischi esclusi dalla garanzia, all'art. 1.6 Fabbricati in corso di costruzione delle Condizioni di Assicurazione e nella Sezione 6 - Scoperti - franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento delle Condizioni di Assicurazione, che elenca i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Assicurazione parziale (regola proporzionale) art. 1907 del Codice Civile.

Se dalle stime fatte il valore di ciascuna partita supera quello assicurato, la somma dovuta dalla Società è pari all'importo del danno accertato a termini di polizza ridotto in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Esempio di applicazione della regola proporzionale:

- a) danno subito dal fabbricato: Euro 10.000,00
- b) somma assicurata: Euro 100.000,00
- c) costo di ricostruzione: Euro 150.000,00
- d) danno indennizzabile: Euro 6.666,66.

$$\frac{a \times b}{c} = d$$

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo:

$$\frac{10.000,00 \times 100.000,00}{150.000,00} = 6.666,66$$

AVVERTENZA

Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall'ammontare dell'importo da indennizzare.

Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia:

- a) somma assicurata: Euro 5.000,00
- b) franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00
- c) ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
- d) danno indennizzabile: Euro 2.900,00

$$c - b = d$$

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 100,00 = 2.900,00.

Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene dedotto dall'ammontare dell'importo da indennizzare.

Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- e) somma assicurata: Euro 5.000,00
- f) scoperto previsto dal contratto: 15%
- g) ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
- h) danno indennizzabile: Euro 2.550,00

$$g - (g \times 15/100) = h$$

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo:

$$3.000,00 - (3.000,00 \times 15\%) = 3.000,00 - 450,00 = 2.550,00.$$

Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l'importo da indennizzare.

I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di indennizzo:

- i) limite di indennizzo: Euro 2.000,00**
- j) ammontare del danno subito: Euro 3.000,00**
- k) danno indennizzabile: Euro 2.000,00.**

Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:

Danno subito Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo

Danno indennizzato Euro 2.000,00.

Sezione 2 - Responsabilità Civile

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- danneggiamenti a cose ed animali,

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato ed alla conduzione delle parti comuni.

Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 2.1 Sezione 2 - Responsabilità Civile delle Condizioni di Assicurazione e nella Sezione 6 - Scoperti - franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento delle Condizioni di Assicurazione.

La seguente garanzia è sempre operante

Fabbricati in condominio.

Ulteriori particolari sono descritti all'art. 2.2 Sezione 2 - Responsabilità Civile delle Condizioni di Assicurazione e nella Sezione 6 - Scoperti - franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento delle Condizioni di Assicurazione.

Le seguenti garanzie sono operanti a pagamento, solo se espressamente richiamato in polizza il relativo codice alla voce "Codici di Clausole Speciali":

Codice R14

01 - Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività;

02 - Danni da inquinamento;

03 - Committenza;

04 - Assicurazione R.C. verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).

Codice R05 - Conduzione degli appartamenti.

Codice R06 - Assicurazione Responsabilità Civile dell'Amministratore del Condominio:

Ulteriori particolari sono descritti alle voci Codice R14, Codice R05, Codice R06 - CS - Sezione 2 - Responsabilità Civile e nella Sezione 6 - Scoperti - franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate all'art. 2.4 Delimitazioni ed esclusioni Sezione 2 - Responsabilità Civile, che elenca i rischi esclusi e le persone non considerate terze ai fini dell'assicurazione e all'art. 2.3 Fabbricati in corso di costruzione delle Condizioni di Assicurazione e nella Sezione 6 - Scoperti - franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento delle Condizioni di Assicurazione, che elenca i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene addebitata all'Assicurato.

Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia:

- l) somma assicurata: Euro 5.000,00
- m) franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00
- n) ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
- o) danno risarcibile al terzo danneggiato: Euro 3.000,00
- p) franchigia addebitata all'Assicurato Euro 100,00.

Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene calcolato sull'importo da risarcire.

Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- q) somma assicurata: Euro 5.000,00
- r) scoperto previsto dal contratto: 15%
- s) ammontare del danno subito: Euro 3.000,00
- t) danno risarcibile: Euro 3.000,00
- u) scoperto addebitato all'Assicurato: Euro 450,00.

Su alcune delle coperture è previsto un limite di risarcimento che limita l'importo da risarcire. I limiti di risarcimento, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di risarcimento:

- v) limite di risarcimento: Euro 50.000,00
- w) ammontare del danno subito: Euro 80.000,00
- x) danno risarcibile: Euro 50.000,00.

Il corrispondente risarcimento viene quindi determinato come segue:

Danno subito Euro 80.000,00 > Limite di risarcimento

Danno risarcibile Euro 50.000,00.

Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società.

Esempio di massimale:

Massimale Euro 250.000,00

Danno Euro 300.000,00

Danno risarcibile Euro 250.000,00.

Sezione 3 - Cristalli

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in polizza, i danni materiali e diretti derivanti da rottura di cristalli e vetri in genere di pertinenza delle parti di fabbricato di uso comune.

L'assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 (assicurazione parziale regola proporzionale) del Codice Civile, esposta nella relativa Avvertenza della Sezione 1 - Incendio della presente informativa.

AVVERTENZA

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate all'art. 3.2 Delimitazioni ed esclusioni Sezione 3 - Cristalli delle Condizioni di Assicurazione, che elencano i rischi esclusi e nella Sezione 6 - Scoperti - franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento delle Condizioni di Assicurazione, che elenca i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

Sezione 4 - Danni da acqua

La Società indennizza a seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici:

- i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato stesso;
- le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi.

Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 4.1 Sezione 4 - Danni da acqua nella Sezione 6 - Scoperti - franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento delle Condizioni di Assicurazione.

Le seguenti garanzie sono operanti a pagamento, solo se espressamente richiamato in polizza il relativo codice alla voce "Codici di Clausola Speciale":

Codice A23

02 - Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua;

03 - Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas.

Codice A46

04 - Occlusione di tubazioni;

05 - Gelo;

06 - Danni a cose in locali interrati o seminterrati.

Ulteriori particolari sono descritti alle voci Codice A23 e Codice A46 - CS - Sezione 4 - Danni da acqua e nella Sezione 6 Scoperti - franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Su alcune delle coperture è prevista una franchigia.

Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia per danni diretti:

a) *somma assicurata: Euro 5.000,00*

b) *franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00*

c) *ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*

d) *danno indennizzabile: Euro 2.900,00.*

c - b = d

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 100,00 = 2.900,00.

Esempio di applicazione della franchigia per danni a terzi:

e) *somma assicurata: Euro 5.000,00*

f) *franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00*

g) *ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*

h) *danno risarcibile al terzo danneggiato: Euro 3.000,00*

i) *franchigia addebitata all'Assicurato Euro 100,00.*

Su alcune delle coperture è previsto un limite di risarcimento, che limita l'importo da risarcire.

I limiti di risarcimento, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di risarcimento:

j) *limite di risarcimento: Euro 50.000,00*

k) *ammontare del danno subito: Euro 80.000,00*

l) *danno risarcibile: Euro 50.000,00.*

Il corrispondente risarcimento viene quindi determinato come segue:

Danno subito Euro 80.000,00 > Limite di risarcimento

Danno risarcibile Euro 50.000,00.

Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società.

Esempio di massimale:

Massimale Euro 250.000,00

Danno Euro 300.000,00

Danno risarcibile Euro 250.000,00.

AVVERTENZA

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate all'art. 4.2 Delimitazioni ed esclusioni Sezione 4 - Danni da acqua delle Condizioni di Assicurazione che elenca i rischi esclusi e nella Sezione 6 - Scoperti - franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento delle Condizioni di Assicurazione, che elenca i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

Sezione 5 - Assistenza

Verrà prestata assistenza all'Assicurato nei modi ed entro i limiti indicati negli artt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 Sezione 5 - Assistenza delle Condizioni di Assicurazione.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti:

- art. 5.1 - Interventi di emergenza sull'impianto idraulico;
- art. 5.2 - Interventi di emergenza sull'impianto elettrico;
- art. 5.3 - Invio di un vetraio;
- art. 5.4 - Interventi di emergenza su serrature e strumenti similari;
- art. 5.5 - Invio di una guardia giurata;
- art. 5.6 - Rientro anticipato;
- art. 5.7 - Trasferimento del contenuto dei locali;
- art. 5.8 - Spese di soggiorno in albergo.

AVVERTENZA

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate negli artt. 5.9, 5.10, 5.11, 5.13 - Esclusioni Delimitazioni Sezione 5 - Assistenza delle Condizioni di Assicurazione.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dal Contraente o dall'Assicurato alla Società.

In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l'adeguamento del premio o la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione a norma dell'art. 1897 del Codice Civile.

6. Premio

Salvo il caso di contratto di durata inferiore a 1 anno (polizza temporanea), il premio di polizza ha cadenza annuale. Tuttavia è possibile concordare il frazionamento semestrale del premio applicando interessi di frazionamento **del 3% sul premio annuo**.

Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS).

AVVERTENZA

Il premio di tariffa applicato in polizza può essere ridotto in forma percentuale nel caso in cui: I fabbricati assicurati abbiano le seguenti caratteristiche:

- *sviluppo orizzontale (ville a schiera) con non più di 2 piani fuori terra;*
- *siano stati costruiti o ristrutturati da meno di 5 anni;*
- *siano stati costruiti o ristrutturati oltre 5 anni ma da meno di 10 anni.*

Siano attive le Sezioni 1, 2, 3, 4.

7. Rivalse

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i locatari, sempreché l'Assicurato od il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso gli stessi.

Per tutti gli altri casi la Società eserciterà l'azione di surroga ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

È prevista la possibilità di recedere dal contratto sia da parte del Contraente che da parte della Società. Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso vedere l'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

È prevista la possibilità di recedere dal contratto sia da parte del Contraente che da parte della Società. Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso vedere l'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.

Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 60 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all'art. 1899, 1° comma 2° periodo del Codice Civile.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Come disciplinato dall'art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- Incendio, Furto e Responsabilità Civile: 21,25% quale imposta premi e 1% quale addizionale antiracket;
- Cristalli ed Elettronica 21,25%;
- Assistenza 10%;
- ai sensi della Legge n. 1216/1961 e successive modificazioni, sono esenti da imposte le coperture dei rischi incendio di beni soggetti a vincolo artistico definiti nel D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno essere rimborsati.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

In caso di sinistro l'Assicurato/Contraente deve farne denuncia all'Intermediario che ha intermediato la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Per le garanzie Sezione Incendio, Cristalli e Danni da acqua:

AVVERTENZA

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- *fare tutto il possibile per impedire e limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;*
- *presentare denuncia anche alle Autorità Giudiziarie entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia della denuncia alla Società entro i 3 giorni successivi.*

Il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto dell'indennizzo.

Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato.

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno la Società provvede all'indennizzo entro 30 giorni, salvo i casi previsti dal contratto.

Per la garanzia Sezione Responsabilità Civile e Danni da acqua (per la sola parte di Responsabilità Civile):

AVVERTENZA

In caso di sinistro l'Assicurato/Contraente deve farne denuncia all'Intermediario che ha intermediato la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Il mancato adempimento a questi obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nei termini previsti dalla legge.

AVVERTENZA

Ai sensi di legge l'assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente il terzo danneggiato; è obbligato al pagamento diretto all'Assicurato qualora quest'ultimo lo richieda espressamente.

Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato.

Le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società, entro i limiti previsti dal contratto.

Per la garanzia Sezione Assistenza:

AVVERTENZA

La gestione dei sinistri della Sezione Assistenza è stata affidata dalla Società a: Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento 8 - 20135 Milano, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

L'Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, al numero telefonico indicato all'art. 5.16 delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti della Società, riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:

Ufficio Reclami

UNIQA Assicurazioni SpA - Via Carnia, 26 - 20132 Milano

Fax: 02/28189677 - e-mail: reclami@uniqagroup.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n. 06.421.33.353/745, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia www.uniqagroup.it oppure su quello di IVASS www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET.

Per le controversie in materia di contratti assicurativi ciascuno, tramite il proprio difensore, può accedere alla mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n. 28. Per tali controversie l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità delle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso D.Lgs.

Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo abilitato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, che indichi l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

Per le controversie aventi ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, si applica la disciplina di cui all'art. 3 D.L. 12/09/2014 n. 132, la cosiddetta negoziazione assistita, esperibile solo con l'assistenza di un difensore. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità delle domande giudiziali, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso D.L.

Sia la mediazione sia la negoziazione assistita (salvo per quest'ultima che si tratti di obbligazione contrattuale e di contratto di assicurazione tra professionista e consumatore) sono obbligatorie laddove si voglia poi instaurare la relativa azione giudiziaria.

14. Arbitrato

Per la risoluzione di eventuali controversie concernenti i sinistri relativi alle Sezioni Incendio, Furto, Cristalli e Danni da acqua delle Condizioni di Assicurazione è previsto l'arbitrato. Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 1.10 - Procedura per la valutazione del danno della Sezione 1 - Incendio.

AVVERTENZA

In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Assicurazione a primo rischio assoluto	forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.
Colpo d'ariete	l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Contraente	il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e di altre persone.
Danni Corporali	morte o lesioni personali.
Danni Materiali	distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati o animali.
Decorrenza e durata (relativo alla Sezione Assistenza)	dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.
Esplosione	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estensione Territoriale (relativo alla Sezione Assistenza)	Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Fabbricato	<p>i locali costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione (ivi comprese, se trattasi di condominio, le rispettive quote costituenti proprietà comune) nonché sue pertinenze (centrale termica, centrale termica autonoma - caldaietta/boiler, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis e quant'altro d'inerente, attrezzature per giochi, recinzioni, cancelli e simili enti, con esclusione di: parchi e strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, impianti anche idrici compresi i pannelli solari e fotovoltaici ed installazioni considerati immobili per natura e destinazione, antenne centralizzate, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none">- gli affreschi, le statue e simili enti aventi valore artistico sino a concorrenza di Euro 10.000,00;- gli alberi di esclusiva competenza del complesso condominiale sino a concorrenza di Euro 10.000,00.
Franchigia	l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

Furto (relativo alla Sezione Assistenza)	è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altrui.
Implosione	repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Impianti idrici	pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di apparati idraulici, igienico-sanitari, di riscaldamento (anche autonomo) o condizionamento al servizio del fabbricato assicurato.
Incendio	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incendio (relativo alla Sezione Assistenza)	è la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società per danni direttamente subiti dall'Assicurato.
Lastre	manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Limite di indennizzo	la somma massima espressa in percentuale sul valore a nuovo del fabbricato dichiarato o in cifra assoluta, che la Società è tenuta a liquidare a termini di polizza.
Mobili domestico	mobili ed arredamento in genere per uso domestico e personale esclusi gioielli e preziosi, addizioni e migliorie apportate dal locatario.
Occlusione	ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro	tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro, l'Assicurato si avvalga a termini di Legge.
Prestazioni (relativo alla Sezione Assistenza)	sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato.
Rigurgito	riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rottura accidentale	situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne od interne, l'impianto idrico si sia spezzato o abbia subito falle o fenditure e si sia quindi prodotta una soluzione di continuità dell'impianto.
Scoperto	percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Scoppio	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Serramenti	manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sinistro (relativo alla Sezione Assistenza)	il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.
Società	UNIQA Assicurazioni SpA.
Struttura Organizzativa (relativo alla Sezione Assistenza)	è la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

UNIQA Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I Rappresentanti Legali
Michele Meneghetti Gottfried Nagler





b) Condizioni di Assicurazione

Sezione I - Incendio

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato in conseguenza degli "Eventi coperti".

Art. 1.2 - Eventi coperti

- incendio;
- fulmine;
- scoppio, implosione o esplosione non causati da materie ed ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
- onda sonora;
- rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni;
- urto di veicoli stradali o di natanti, esclusi quelli di proprietà e in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o sulle acque pubbliche;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel fabbricato, oppure sviluppatisi a seguito degli "Eventi coperti" in polizza, che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate;
- guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni conseguenti agli "Eventi coperti";
- guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o tentato furto, a serramenti di vani di uso comune comprese le porte d'ingresso delle singole proprietà immobiliari nonché il furto degli stessi, **sino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per anno assicurativo**. Se l'assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare o una villa a schiera con propri accessi dall'esterno del fabbricato, la garanzia è prestata per i serramenti posti a protezione degli accessi esterni. Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto;
- il rimborso delle spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli apparati di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a Euro 10.000,00.**

Art. 1.3 - Altri eventi coperti

È assicurato inoltre l'indennizzo dei danni conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi degli "Eventi coperti" e - se operante - della Clausola Speciale **I17** per:

- spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, **sino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo dovuto ai sensi di polizza**, fermo quanto previsto all'art. 1.14 - **Limite massimo di indennizzo** e **comunque con il limite massimo di Euro 50.000,00**. Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto;
- mancata disponibilità del fabbricato occupato dall'Assicurato nella misura della pigione annua presunta ad essa relativa; ciò per il tempo necessario al suo ripristino, **con il limite di 1 anno e con il massimo indennizzo del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;**
- perdita documentata della pigione del fabbricato locato a terzi in ragione del tempo necessario al suo ripristino, **con il limite di 1 anno e con il massimo indennizzo del 10% del valore che compete alle singole unità immobiliari sinistrate;**
- i danni subiti da apparati ed apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione di proprietà dell'azienda telefonica e di quelle erogatrici di acqua potabile, gas ed energia elettrica che si trovino nel fabbricato assicurato, escluse le cabine di trasformazione dell'azienda elettrica ed ogni apparato che non sia di uso esclusivo del fabbricato stesso. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore ad Euro 10.000,00.**

Art. 1.4 - Delimitazioni ed esclusioni

Sono esclusi i danni:

- *causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente nonché di terzi;*
- *verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti vandalici e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;*
- *causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, uragani, bufere, nubifragio, tempeste, grandine, vento, ciclone, trombe d'aria, mareggiate e frane;*
- *agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;*
- *di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- *causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati a qualunque causa dovuti;*
- *derivanti da gelo e dal colpo d'ariete.*

Art. 1.5 - Condizioni Particolari ed estensioni sempre operanti

A) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

B) Colpa grave

I danni causati dagli "Eventi coperti" vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e/o dei loro familiari;
- da colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere o dei locatari.

C) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i locatari, sempreché l'Assicurato od il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso gli stessi.

Art. 1.6 - Fabbricati in corso di costruzione

Se il fabbricato assicurato è in corso di costruzione, l'assicurazione si intende prestata unicamente per le garanzie rientranti nell'art. 1.2 - *Eventi coperti*. Si intendono compresi in garanzia anche i materiali a pie d'opera. *Sono esclusi i danni da furto*. La garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano osservate scrupolosamente le norme delle leggi vigenti.

Art. 1.7 - Somma assicurata

La somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area. Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

Art. 1.8 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";*
- b) denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria - specificando circostanze, modalità ed*

importo approssimativo del danno - entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla Società entro i 3 giorni successivi;

- c) *trasmettere alla Società, nei 5 giorni successivi, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 1.9 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato od il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce od i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'indennizzo.**

Art. 1.10 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico. In caso di disaccordo i due periti devono nominarne un terzo su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.**

Art. 1.11 - Mandato dei periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avrebbero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.8 - **Obblighi in caso di sinistro;**
3. stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione descritti all'art. 1.12 - **Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;**
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e quelle di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 1.12 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che:

1. il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando le spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area;

2. il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Per danni alle lastre di vetro si stima la spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate deducendo il valore dei residui. Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1.13 - **Assicurazione parziale - tolleranza**.

Per il mobilio domestico si stima:

- a) la spesa necessaria per riparare i beni assicurati o il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il sinistro.

Art. 1.13 - Assicurazione parziale - tolleranza

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell'area) eccede la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione. In ogni caso anche i massimali saranno ridotti in uguale misura. Tuttavia, se al momento del sinistro, i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

Art. 1.14 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 1.15 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. *Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il dolo o la colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.*

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il dolo o la colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

Sezione 2 - Responsabilità Civile

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni.

La garanzia comprende, i danni materiali causati da incendio, esplosione o scoppio.

L'assicurazione è operante per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato in relazione:

- a fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a 3 metri) nonché cancelli anche automatici;
- ai danni provocati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dal tetto del fabbricato, compresi i danni a veicoli in genere;
- ai danni provocati all'amministratore del fabbricato, purché non condomino, per morte o lesioni gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Art. 2.2 - Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro-quota, *escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.*

Art. 2.3 - Fabbricati in corso di costruzione

Nel caso in cui il fabbricato assicurato fosse in corso di costruzione, la garanzia si intende sospesa e diventerà operante a tutti gli effetti soltanto a ultimazione dei lavori.

Art. 2.4 - Delimitazioni ed esclusioni

Non sono considerati terzi:

- a) *il coniuge, i parenti e gli affini dell'Assicurato e le persone che fanno parte del suo Stato di famiglia;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore (salvo quanto previsto all'art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione) e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) purché non condomini o inquilini del fabbricato stesso;*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.*

Sono esclusi i danni derivanti:

- *da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;*
- *dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96;*
- *da spargimento d'acqua, qualunque ne sia la causa;*

- da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari, nonché dalla conduzione delle singole unità immobiliari;
- da furto.

Sono altresì esclusi i danni:

- alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, di acqua, terreni o colture;
- derivanti dalla detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
- verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;
- derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto;
- agli occupanti abusivi nel corso di occupazioni non militari che si protraggano oltre i 5 giorni consecutivi.

Art. 2.5 - Pluralità di assicurati - Sussidiarietà

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Fermo quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione, qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di assicurazione di Responsabilità Civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo, sempre nei limiti convenuti, sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

Art.2.6 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 2.7 - Gestione vertenze - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Sezione 3 - Cristalli

(Garanzia valida solo se indicata in polizza la relativa somma assicurata)

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti di rottura di lastre in genere, di pertinenza delle parti di fabbricato di uso comune. Se l'assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare, la garanzia è prestata per le lastre relative alle aperture verso l'esterno; se riguarda una porzione di un condominio, è compresa la quota parte delle lastre di proprietà comune. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del danno purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo. Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. 3.2 - Delimitazioni ed esclusioni

Fermo quanto previsto all'art. 1.4 - Delimitazioni ed esclusioni di cui alla Sezione 1 - Incendio, sono esclusi i danni:

- *verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;*
- *dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature;*
- *a lucernari in genere salvo quelli in vetro antisfondamento;*
- *indennizzabili ai sensi della Clausola Speciale codice I17.*

Art. 3.3 - Norme operanti in caso di sinistro

Valgono integralmente gli articoli della Sezione 1 - Incendio:

- art. 1.8 - Obblighi in caso di sinistro;*
- art. 1.9 - Esagerazione dolosa del danno;*
- art. 1.10 - Procedura per la valutazione del danno;*
- art. 1.11 - Mandato dei periti;*
- art. 1.12 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;*
- art. 1.13 - Assicurazione parziale - tolleranza;*
- art. 1.14 - Limite massimo di indennizzo;*
- art. 1.15 - Pagamento dell'indennizzo.*

Sezione 4 - Danni da acqua

(Garanzia valida solo se espressamente richiamato in polizza il codice A01 alla voce "Codici di Clausole Speciali").

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

A seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici è assicurato:

- l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato stesso;
- il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato, in qualità di proprietario o conduttore dei relativi impianti idrici, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali, e per danneggiamenti a cose ed animali.

Art. 4.2 - Delimitazioni ed esclusioni

Restano confermate le esclusioni previste dai relativi artt. 1.4 - Delimitazioni ed esclusioni di cui alla Sezione 1 - Incendio e 2.4 - Delimitazioni ed esclusioni della Sezione 2 - Responsabilità Civile fatta eccezione - per quest'ultimo settore - dei danni da "spargimento d'acqua", in quanto compresi dalla summenzionata Garanzia Danni da acqua - Codice A01.

Sono altresì esclusi i danni:

- *da gelo e da colpo d'ariete;*
- *da rigurgito di liquidi conseguente ad occlusione dei sistemi di scarico del fabbricato o ad inefficienza della rete fognaria pubblica;*
- *a cose contenute in locali interrati o seminterrati;*
- *causati e subiti da impianti idrici interrati, compresi quelli per irrigazione;*
- *le spese per demolizione e ripristino di parti del fabbricato e degli impianti idrici, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.*

Per "Franchigie e Limiti di Indennizzo" si rimanda alla relativa Sezione.

Art. 4.3 - Norme operanti in caso di sinistro

Per danni diretti:

Valgono integralmente gli articoli della Sezione 1 - Incendio:

art. 1.8 - Obblighi in caso di sinistro;

art. 1.9 - Esagerazione dolosa del danno;

art. 1.10 - Procedura per la valutazione del danno;

art. 1.11 - Mandato dei periti;

art. 1.12 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;

art. 1.13 - Assicurazione parziale - tolleranza;

art. 1.14 - Limite massimo di indennizzo;

art. 1.15 - Pagamento dell'indennizzo.

Per danni a terzi:

Valgono integralmente gli articoli della Sezione 2 - Responsabilità Civile:

art. 2.6 - Obblighi in caso di sinistro;

art. 2.7 - Gestione vertenze - Spese di resistenza.

Clausole Speciali

(Valide solo se espressamente richiamato in polizza il relativo codice alla voce "Codici di Clausole Speciali").

CS - Sezione I - Incendio

Codice I17

01 - Eventi atmosferici

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da uragani, bufere, tempeste, nubifragio, ciclone, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, (indipendentemente dal fatto che i danni siano riscontrabili in zona su una pluralità di beni, assicurati e non) nonché i danni:

- di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato - escluso il contenuto - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti;
- arrecati al fabbricato dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi;
- a lastre di fibrocemento e simili e a manufatti in materia plastica, con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 5.000,00.

Sono esclusi i danni:

a) causati da:

- *fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;*
- *mareggiate e penetrazioni di acqua marina;*
- *formazione di ruscelli;*
- *accumulo esterno di acqua;*
- *rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;*
- *gelo, neve;*
- *cedimento o franamento del terreno, valanghe, slavine;*
- *inondazioni, alluvioni, allagamenti;*

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- *pannelli solari, serre, insegne, tende, antenne e consimili installazioni esterne;*
- *tettoie, vetrate, cristalli e lucernari in genere salvo quelli in vetro antisfondamento.*

Per "Franchigie e Limiti di Indennizzo" si rimanda alla relativa Sezione.

02 - Intasamento di grondaie e pluviali

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato conseguenti ad acqua penetrata per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.

Per "Franchigie e Limiti di Indennizzo" si rimanda alla relativa Sezione.

03 - Sovraccarico di neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da sovraccarico di neve sui tetti, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei tetti stessi direttamente provocati dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

- *da valanghe e slavine;*
- *da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;*
- *ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;*
- *a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.*

Per "Franchigie e Limiti di Indennizzo" si rimanda alla relativa Sezione.

04 - Eventi sociopolitici

È assicurato l'indennizzo, anche a parziale deroga dell'art. 1.4 - *Delimitazioni ed esclusioni* della Sezione 1 - Incendio:

- a) dei danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato o da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi;
- b) degli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da scioperanti o persone (dipendenti o non) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- *da furto, e - salvo quanto previsto all'art. 1.2 - Eventi coperti della Sezione 1 - Incendio - i guasti o rotture ai serramenti causati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato;*
- *verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;*
- *da imbrattamento;*
- *di cui al precedente punto b) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi.*

Per "Franchigie e Limiti di Indennizzo" si rimanda alla relativa Sezione.

05 - Ordigni esplosivi

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti cagionati al fabbricato da esplosione e scoppio causati da materie ed ordigni esplosivi che l'Assicurato detenga legalmente o che siano presenti a sua insaputa anche nelle vicinanze del fabbricato.

Per "Franchigie e Limiti di Indennizzo" si rimanda alla relativa Sezione.

06 - Danni al mobilio domestico dei condomini o locatari

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti cagionati al mobilio domestico sito negli appartamenti del condominio assicurato (comprese soffitte, cantine, box e altre dipendenze) in conseguenza a sinistro indennizzabile esclusivamente ai sensi delle garanzie "Incendio, fulmine, scoppio, implosione o esplosione, fumo" indicate all'art. 1.2 - *Eventi coperti* della Sezione 1 - Incendio.

In nessun caso la Società pagherà, per ogni singola unità immobiliare, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore ad Euro 10.000,00.

Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

07 - Danni elettrici

È assicurato l'indennizzo, anche a parziale deroga dell'art. 1.4. - *Delimitazioni ed esclusioni* della Sezione 1 - Incendio, dei danni elettrici a macchine ed impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato.

Sono esclusi i danni:

- a) *alle lampadine elettriche, tubi catodici, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;*
- b) *causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;*
- c) *agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.*

Per "Franchigie e Limiti di Indennizzo" si rimanda alla relativa Sezione.

CS - Sezione 2 - Responsabilità Civile

Codice R14

Le sottoindicate garanzie sono operanti a parziale deroga di quanto disposto all'art. 2.4 - **Delimitazioni ed esclusioni** della Sezione 2 - Responsabilità Civile.

01 - Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività

È assicurato il risarcimento a terzi dei danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.

Per "Scoperti e Limiti di Risarcimento" si rimanda alla relativa Sezione.

02 - Danni da inquinamento

È assicurato il risarcimento a terzi dei danni a cose conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo esclusivamente causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

Per "Scoperti e Limiti di Risarcimento" si rimanda alla relativa Sezione.

03 - Committenza

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, **purché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96.**

04 - Assicurazione R.C. verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e della legge 14/03/2003 n. 30 e della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti per i quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina di cui al precedente punto 1, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro, da lui dipendenti, per i quali è prestata l'assicurazione per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222. I titolari e soci del Contraente, e loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

L'assicurazione non vale per le malattie professionali.

Per "Scoperti e Limiti di Risarcimento" si rimanda alla relativa Sezione.

Codice R05 - Conduzione degli appartamenti

La presente garanzia è operante a parziale deroga di quanto disposto all'art. 2.4 - **Delimitazioni ed esclusioni** della Sezione 2 - Responsabilità Civile.

È assicurato, sino a concorrenza del massimale per sinistro della Sezione 2 - Responsabilità Civile, il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che condomini e/o locatari del fabbricato assicurato siano tenuti a pagare nella loro qualità di conduttori dei singoli appartamenti e dei locali adibiti ad uffici o studi professionali esistenti nel condominio, per fatto proprio o delle persone con le quali o delle quali devono rispondere nonché di altre persone con loro conviventi. ***Tale estensione di garanzia è limitata al solo rischio derivante dalla conduzione dell'appartamento e quindi inerente l'uso del fabbricato, impianti fissi ed appa-***

recchi elettrodomestici, compresi i relativi allacciamenti, con esclusione comunque dei danni che dovessero verificarsi all'appartamento del condomino e/o locatario cui è imputabile il sinistro. I conduttori dei singoli appartamenti, anche se locatari, sono considerati terzi fra loro, così come terzo rispetto ad ognuno di loro è il condominio. La responsabilità per i danni prodotti da spargimento di acqua è compresa soltanto se il danno è conseguente a rotture accidentali degli apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti. *Qualora il rischio risulti già assicurato da analogo copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente assicurazione si intende stipulata a "secondo rischio", cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra copertura e comunque nei limiti del massimale convenuto.* Restano ferme le condizioni tutte della garanzia base della Sezione 2 - Responsabilità Civile.

Codice R06 - Assicurazione Responsabilità Civile dell'Amministratore del Condominio

La garanzia è operante per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i singoli condomini, dall'amministratore del fabbricato in condominio assicurato, nell'esercizio della sua attività svolta nei modi e nei termini di legge.

La garanzia comprende:

- la trattazione e la definizione di pratiche d'affitto di singoli condomini;
- i danni conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifacimento degli stessi;
- multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al condominio od ai singoli condomini per errori imputabili all'amministratore.

L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto e denunciati alla Società durante il medesimo periodo.

Dalla garanzia sono esclusi:

- *il pagamento di ammende o multe diverse da quelle sopraspecificate;*
- *i danni conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di titoli al portatore o di denaro;*
- *i danni conseguenti ad omissioni o ritardi nella modifica di polizze assicurative, come pure relative al pagamento dei premi assicurativi;*
- *i danni derivanti dal trattamento di dati personali secondo quanto previsto dalla Legge 31.12.1996 n. 675 e successive integrazioni o modifiche;*
- *i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date).*

Non sono considerati terzi, anche se condomini, l'Amministratore, il coniuge, i genitori, i figli nonché qualunque altro familiare facente parte dello stato di famiglia dell'Amministratore stesso.

Per "Scoperti e Limiti di Risarcimento" si rimanda alla relativa Sezione.

CS - Sezione 4 - Danni da acqua

Codice A01

01 - Operatività sezione 4 - Danni da acqua

Codice A23

02 - Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua

In caso di danno, arrecato da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici ed indennizzabile in base alla Sezione 4 - Danni da acqua (paragrafo danni materiali e diretti), è assicurato il rimborso:

- a) delle spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti degli impianti idrici che hanno dato origine allo spargimento d'acqua. Sono compresi gli impianti idrici interrati, di pertinenza del fabbricato, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato assicurato;
- b) delle spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione:

- degli impianti idrici per irrigazione;
- dei pannelli radianti.

Per "Franchigie e Limiti di Indennizzo/Risarcimento" si rimanda alla relativa Sezione.

03 - Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas

La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione posti a servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte della Azienda stessa il blocco dell'erogazione, indennizza:

- a) le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

Per "Franchigie e Limiti di Indennizzo/Risarcimento" si rimanda alla relativa Sezione.

Codice A46

04 - Occlusione di tubazioni

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati al fabbricato e al mobilio domestico nonché al contenuto delle attività tollerate presenti nel fabbricato assicurato da occlusioni degli impianti idrici.

Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

Per "Franchigie e Limiti di Indennizzo/Risarcimento" si rimanda alla relativa Sezione.

05 - Gelo

A seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura degli impianti idrici per effetto di gelo, sono assicurati:

- l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato;
- il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato in qualità di proprietario o conduttore dei relativi impianti idrici sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali;
- le spese di ricerca e riparazione necessariamente sostenute, nei limiti e sulla base delle condizioni previste al punto 02 della Clausola Speciale codice A23.

Sono esclusi i danni:

- *da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati;*
- *ai locali sprovvisti di apparati di riscaldamento oppure con apparati non in funzione da oltre 7 giorni consecutivi prima del sinistro.*

Per "Franchigie e Limiti di Indennizzo/Risarcimento" si rimanda alla relativa Sezione.

06 - Danni a cose in locali interrati o seminterrati

A seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici è assicurato l'indennizzo per i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati di proprietà dei condomini e/o locatari.

Per "Franchigie e Limiti di Indennizzo/Risarcimento" si rimanda alla relativa Sezione.

CS - Comuni a tutte le Sezioni

Codice A343 - Abrogazione indicizzazione

L'art. 10 - *Indicizzazione ed adeguamento automatico* delle Condizioni di Assicurazione deve intendersi abrogato.

Prestazioni di Assistenza

Art. 5.1 - Interventi di emergenza sull'impianto idraulico

Qualora a seguito di:

- a) allagamento o infiltrazione nei locali assicurati o in quelli dei vicini provocato da una rottura o una occlusione delle tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da occlusione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico,

L'Assicurato richiama alla Struttura Organizzativa un intervento per la relativa riparazione, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia sul posto un idraulico.

La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera dell'idraulico fino ad un massimo di tre ore di intervento.

La prestazione viene fornita a condizione che la rottura o l'otturazione abbiano causato un allagamento o mancanza d'acqua, tali da rendere inabitabili i locali assicurati.

Sono esclusi:

- *per i casi a) e b) i sinistri dovuti a rotture e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a negligenza o dolo dell'assicurato;*
- *per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.*

Sono altresì esclusi:

- *il costo del materiale impiegato;*
- *il costo dei pezzi sostituiti;*
- *le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.*

Art. 5.2 - Interventi di emergenza sull'impianto elettrico

Qualora, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, l'Assicurato richiama alla Struttura Organizzativa un intervento per la relativa riparazione, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia sul posto un elettricista.

La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera dell'elettricista, fino ad un massimo di tre ore di intervento.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- *corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato;*
- *interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;*
- *guasti al cavo di alimentazione dell'abitazione a monte del contatore.*

Sono altresì esclusi:

- *il costo del materiale impiegato;*
- *il costo dei pezzi sostituiti;*
- *le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.*

Art. 5.3 - Invio di un vetraio

Qualora l'Assicurato richiama alla Struttura Organizzativa un intervento sui vetri esterni dei locali assicurati a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Società invia sul posto un vetraio.

La prestazione è operante qualora la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera del vetraio fino ad un massimo di tre ore di intervento.

Sono esclusi:

- *il costo del materiale impiegato;*
- *il costo dei pezzi sostituiti;*
- *le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.*

Art. 5.4 - Interventi di emergenza su serrature e strumenti similari

Qualora a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura (purché non elettrica) che rendano impossibile l'accesso ai locali assicurati;
 - scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali assicurati,
- l'Assicurato richiama alla Struttura Organizzativa un intervento per ripristinare l'efficienza degli accessi ai locali assicurati, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia sul posto un fabbro od un falegname.

La prestazione è operante a condizione che vi sia una effettiva impossibilità ad entrare o accedere ai locali assicurati, oppure non ne sia garantita la sicurezza.

La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera del fabbro o del falegname fino ad un massimo di tre ore di intervento.

Sono esclusi:

- *il costo del materiale impiegato;*
- *il costo dei pezzi sostituiti;*
- *le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.*

Art. 5.5 - Invio di una guardia giurata

Qualora, a seguito di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, e a seguito di richiesta di intervento alla Struttura Organizzativa di cui agli **art. 5.3 - Invio di un vetraio** e **art. 5.4 - Interventi di emergenza su serrature e strumenti similari**, non si siano potuti ultimare i lavori di riparazione atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati per la notte, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza la vigilanza dei locali assicurati con l'invio di una guardia giurata tenendo a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 12 ore.

Art. 5.6 - Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e si verifichi un incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, che abbiano causato danni ai locali assicurati tali da rendere necessario il suo rientro anticipato, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza il rientro dell'Assicurato con i seguenti mezzi:

- aereo classe turistica;
- treno prima classe

tenendone a proprio carico le relative spese.

La Società inoltre organizza, tramite la Struttura Organizzativa, il viaggio di ritorno al luogo di soggiorno qualora ciò sia indispensabile per permettere il rientro dell'eventuale veicolo dell'Assicurato, o delle altre persone rimaste sul posto.

La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.

Art. 5.7 - Trasferimento del contenuto dei locali

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, furto o tentato furto regolarmente denunciati all'Autorità di Pubblica Sicurezza, i locali assicurati fossero inabitabili, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato, per permettergli di effettuare il trasporto degli oggetti rimasti nei locali danneggiati presso un deposito, un furgone per il quale è consentita la guida con patente B.

La Società tiene a proprio carico le spese del relativo noleggio fino ad un massimo di 2 giorni. **Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere direttamente versato dall'Assicurato.**

Art. 5.8 - Spese di soggiorno in albergo

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, furto o tentato furto regolarmente denunciati all'Autorità di Pubblica Sicurezza, i locali assicurati, purché adibiti ad abitazione abituale dell'Assicurato, fossero inabitabili, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza il soggiorno in albergo dell'Assicurato.

La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per la durata degli interventi necessari a rendere abitabili i locali assicurati, **fino ad un massimale di Euro 300,00 per sinistro.**

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni della presente sezione

Art. 5.9 - Prestazioni - Massimali

Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.

Art. 5.10 - Esclusioni - Delimitazioni

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;*
- c) dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;*
- d) abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.*

Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.

La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altre circostanza fortuita ed imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di 1 anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 5.11 - Mancato utilizzo delle prestazioni

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 5.12 - Altre assicurazioni

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Società di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Società assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di 3 giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui attivasse altra Società, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso dell'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Società assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.

Art. 5.13 - Avviso di sinistro

Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

Art. 5.14 - Rimborso per prestazioni indebitamente ottenute

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di assistenza, erogate sulla base di informazioni e/o indicazioni, anche se fornite in buona fede, non corrette, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

Art. 5.15 - Rinvio alle norme di legge

La polizza è regolata dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

Art. 5.16 - Modalità per la richiesta di assistenza

Istruzioni per la richiesta di assistenza

In caso di sinistro l'Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, deve prendere immediato contatto con la Centrale Operativa ai seguenti numeri:

800.40.31.61 - 02.58.28.67.97

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

**Europ Assistance Service S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO.**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla **CAFG**
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Norme Comuni

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. *Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento*, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
- Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
- Art. 4 - Aggravamento del rischio**
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
- Art. 5 - Diminuzione del rischio**
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
- Art. 6 - Recesso in caso di sinistro**
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, che sia stato preceduto da almeno altri 2 sinistri, sempre denunciati a termini di polizza, le Parti, fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.
- Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a 1 anno è prorogata per 1 anno e così successivamente.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Recesso per la Clausola Speciale I17 della Sezione 1 - Incendio, Garanzia Danni da acqua Codice A01 e Clausole Speciali A23 e A46 della Sezione 4 - Danni da acqua

La Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalle suddette garanzie mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa, entro 15 giorni dal recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativo al periodo non corso.

Art. 10 - Indicizzazione ed adeguamento automatico

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati). Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di agosto dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

È in facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare in futuro all'adeguamento - purché si sia verificato almeno 4 volte - inviando raccomandata all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Art. 11 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente -superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente disciplinato, valgono le norme di legge.

Sezione 6 - Scoperti - franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento

Per i danni derivanti da un'unica causa la franchigia prevista per le tipologie degli eventi sotto riportati, si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati e qualunque sia la garanzia interessata.

La franchigia per la garanzia "Danno materiale e diretto" - Sezione 4 - Danni da acqua - è cumulabile con quelle previste per le altre garanzie della stessa Sezione.

Relativamente alle garanzie sottoindicate, previste nella polizza alle Sezioni 1 - Incendio, 2 - Responsabilità Civile, 4 - Danni da acqua, valgono gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo/risarcimento a fianco di ciascuna di esse indicati.

Garanzie	Limite di indennizzo per sinistro e per anno	Franchigia/scoperto per sinistro
Sezione 1 - Incendio		
Eventi atmosferici	80%	Euro 250,00
Intasamento di grondaie e pluviali	100%	Euro 100,00
Sovraccarico di neve	80%	Euro 500,00
Eventi sociopolitici	80%	Euro 1.000,00
Ordigni esplosivi	80%	Euro 1.000,00
Danni elettrici	Euro 10.000,00	Euro 100,00
Sezione 2 - Responsabilità Civile		
Danni da interruzione d'esercizio	Euro 50.000,00 per sinistro Euro 200.000,00 per anno	10% con il minimo di Euro 1.000,00
Danni da inquinamento	Euro 50.000,00 per sinistro Euro 200.000,00 per anno	10% con il minimo di Euro 1.000,00
R.C.O.	Euro 500.000,00 per ogni dipendente infortunato	Euro 2.500,00
Responsabilità Civile dell'Amministratore del Condominio	1% della somma assicurata per il fabbricato	10% con il minimo di Euro 1.000,00
Sezione 4 - Danni da acqua		
Danni materiali e diretti	Somma assicurata alla Sezione 1 - Incendio	Valore indicato in polizza al punto B)
Danni a terzi	Massimale di cui alla Sezione 2 - Responsabilità Civile	Valore indicato in polizza al punto B)
Spese di ricerca e riparazione danni da spargimento acqua	3‰ della somma assicurata per il fabbricato minimo di Euro 1.000,00 e massimo Euro 25.000,00 per anno	Euro 250,00
Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas	Euro 2.500,00 per sinistro Euro 10.000,00 per anno	Euro 250,00
Occlusione tubazioni	Euro 2.500,00 per sinistro Euro 10.000,00 per anno	Euro 250,00
Gelo danno materiale diretto	Euro 2.500,00 per sinistro Euro 10.000,00 per anno	Euro 250,00
Danni a cose in locali interrati o seminterrati:		
- di pertinenza dell'abitazione	Euro 50.000,00 per sinistro Euro 200.000,00 per anno	Euro 250,00
- adibiti ad attività artigiane o commerciali	Euro 50.000,00 per sinistro Euro 200.000,00 per anno	Euro 1.000,00

N.B.: i limiti di indennizzo espressi in percentuale s'intendono calcolati sulla somma assicurata per il fabbricato





UNIQA Assicurazioni SpA

Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano - Capitale Sociale Euro 7.761.604,92 i.v. - C.F. / P.I. / Registro Imprese Milano n. 01416080156 - R.E.A. n. 688496
Autorizzazione D.M. 5716 del 18/08/1966 (G.U. 217 del 01/09/1966) - Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00033 - Gruppo "UNIQA ITALIA" (Albo gruppi n. 007)
www.uniqagroup.it - e-mail: posta@uniqagroup.it - PEC: uniquaassicurazioni@pec.uniqagroup.it
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UNIQA Insurance Group AG